

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 3 febbraio 2016

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

premesso che

- nel periodo 2007 – 2015, si è realizzato il percorso di armonizzazione, attraverso la sottoscrizione di intese collettive o l'emanazione di regolamenti interni presso le Società del Gruppo che applicano il CCNL Credito;
- le Parti, nell'ottica di valorizzare le competenze individuali e favorire la mobilità professionale coniugando le opportunità di sviluppo e le esigenze aziendali, condividono di adeguare i contenuti dell'Accordo 10 dicembre 2009 (così come modificato il 24 novembre 2010) da applicare alle cessioni individuali di contratto di cui all'art. 1406 c.c. e seguenti, per consentire i trasferimenti consensuali di personale tra le aziende del Gruppo che applicano il CCNL del credito;
- quanto sopra nel rispetto delle professionalità acquisite dal Personale ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e delle competenze del singolo;

si conviene quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. i principi di cui al presente accordo possono trovare applicazione alle cessioni individuali di contratto di lavoro del Personale in servizio presso le aziende del Gruppo che applicano il CCNL credito di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
3. le cessioni non possono essere disposte nei confronti di Personale iscritto alle gestioni ex INPDAP-CPDEL e PREVINDAI;

*Milano*

FISAC/CGIL  
*[Signature]*

FIRST/CISL  
*[Signature]*

FABI  
*[Signature]*

SINFUB  
*[Signature]*

UGL CREDITO  
*[Signature]*

UNISIN  
*[Signature]*

4. a decorrere dalla data di cessione individuale del contratto, il rapporto di lavoro del contraente ceduto prosegue senza soluzione di continuità con la Società cessionaria, con applicazione della normativa contrattuale nazionale ed aziendale prevista a favore del Personale della medesima, mantenendo il trattamento economico e di carriera vigente, l'inquadramento attribuito ed il riconoscimento dell'anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali ed aziendali applicabili al medesimo, salvo quanto previsto dal presente accordo;
5. dalla cessione non derivano variazioni del regime legale di tutela del rapporto di lavoro applicato alla data del passaggio stesso;
6. il Personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche alle dipendenze della Società cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione alle stesse condizioni pattuite;
7. in materia di previdenza complementare, si prevede che:
  - a. ferme restando le facoltà riconosciute dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, nonché quanto previsto dall'accordo 7 ottobre 2015 – costituzione del Nuovo Fondo Pensioni Unico di Gruppo a contribuzione definita, il Personale ceduto manterrà l'iscrizione al regime di previdenza complementare a contribuzione definita di pertinenza in atto al momento della cessione, alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione;
  - b. per il Personale ceduto che risulti destinatario di forme di previdenza integrativa e/o complementare a prestazione definita, il periodo di servizio prestato presso la Società cessionaria – ai sensi delle previsioni dei regolamenti/statuti degli specifici regimi – sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di iscrizione alle stesse per il conseguimento del diritto a pensione e della relativa misura.

La continuità di iscrizione e di maturazione alle forme di previdenza complementare è pertanto garantita anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni degli accordi 29 luglio 2011 o 19 marzo 2014;

8. in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale ceduto che alla data di perfezionamento della cessione individuale di contratto risulti iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso la Società cedente sulla base delle regole attuative dell'accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
9. il premio variabile di risultato ovvero il premio aziendale relativo all'esercizio in cui avviene la cessione individuale del contratto di lavoro viene riconosciuto in proporzione ai mesi di servizio prestati presso la Società cedente e cessionaria secondo gli importi e le regole di erogazione in essere presso le stesse.

VILCA

FISTE/CGIL

FIRST CISA

SINFUR

UGL CREDITO

UNISIA

Rade, M...

10. per quanto concerne il premio di fedeltà, la Società cessionaria riconoscerà al Personale ceduto che ne fosse destinatario presso la Società cedente, i trattamenti conservati nell'ambito del percorso di armonizzazione.

Il premio sarà erogato dalla Società cessionaria alla maturazione delle anzianità previste, anche tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto della cessione individuale del rapporto di lavoro; dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo;

11. in materia di condizioni agevolate, la Società cessionaria continuerà ad assicurare al Personale ceduto il mantenimento delle condizioni applicate presso la Società cedente, comuni alle aziende del Gruppo (ivi comprese le eventuali garanzie previste, tra le quali il pegno del trattamento di fine rapporto);

12. per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 100, VI comma del CCNL 19 gennaio 2012 così come rinnovato con accordo del 31 marzo 2015 relative al Personale interessato, la Società cessionaria subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso la Società cedente fino alla data di perfezionamento del contratto;

13. nei confronti del Personale ceduto, sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale specificamente mantenute nell'ambito dei percorsi di armonizzazione.

Intesa Sanpaolo SpA  
(anche n.g. di Capogruppo)



FABI

FIRST/CISL


FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISIN



**Allegato 1**

Banche e Società

INTESA SANPAOLO

INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES

BANCA CR FIRENZE

BANCA DELL'ADRIATICO

FIDEURAM

BANCA IMI

BANCA PROSSIMA

BANCO DI NAPOLI

CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

CASSA DI RISPARMIO DELL'UMBRIA

EQUITER

EURIZON CAPITAL SGR (inclusa EPSILON SGR)

FIDEURAM FIDUCIARIA

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR

IMI FONDI CHIUSI

IMI INVESTIMENTI

INTESA SANPAOLO FORMAZIONE

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

MEDIOCREDITO ITALIANO

SANPAOLO INVEST SIM

SIREFID

ACCEDO

INTESA SANPAOLO PROVIS

UGLCAERITO

FISAC/COIL

UNISCOM  
Rob. Mandato

KINFUS

FABI

FIRST CISL

VILCA